

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED]
tra

[REDACTED]

RICORRENTE/I

e

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

RESISTENTE/I

Oggi [REDACTED] ad ore [REDACTED] innanzi al dott. Susanna Messina, sono comparsi:
l'avv. De Vizio in sostituzione dell'avv. ANGELO FIORE TARTAGLIA per [REDACTED],
presente personalmente.

Nessuno per i Ministeri convenuti

La parte discute riportandosi ai propri atti

L'avv. De Vizio rappresenta che il ricorrente è stato medio tempore riformato dal servizio, di conseguenza a norma degli artt. 3 l. 466/80 e art. 1 co. 5 l. 302/90 gli spetterebbe il riconoscimento di un'invalidità pari al 100% o comunque all'80%. Nella perizia il medico non ha tenuto conto del danno biologico e del danno morale derivanti da questa sopravvenienza, pur avendone espressamente preso atto. Insiste quindi nell'accoglimento della domanda nei limiti in cui è stata formulata.

La parte rinuncia a presenziare alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. L'Avv. deposita nota spese.

Il Giudice

Si ritira in Camera di Consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 18.25 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in assenza delle parti che hanno rinunciato a presenziare.

Il Giudice
dott. Susanna Messina



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA**

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Messina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:
[REDACTED]

RICORRENTE/I

e

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

RESISTENTE/I

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte ricorrente (riconosciuto vittima del terrorismo), previo accertamento di una percentuale di invalidità permanente superiore a quella riconosciutagli dall'amministrazione (causata dal manifestarsi di un disturbo da stress post traumatico), chiede che i Ministeri convenuti siano condannati, in solido, alla riliquidazione della speciale elargizione ex art. 5 co 1 e 5 l. n. 206/04, nonché alla corresponsione dell'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 oltre allo speciale assegno vitalizio ex art. 5 co. 3 e 4 l. 206/04. Le amministrazioni convenute, costituite con unico atto, eccepiscono la carenza di legittimazione passiva del MEF, nonché la litispendenza o, in subordine, la necessaria sospensione del presente giudizio, avendo il ricorrente introdotto innanzi al TAR un procedimento avente medesima causa petendi del presente. Nel merito, contestano la fondatezza dell'avversa pretesa, rilevando in particolare che l'art. 6 l. 206/04 possa applicarsi (con riferimento al computo del danno morale) soltanto alle ipotesi di riconoscimento del danno antecedente all'entrata in vigore della disposizione normativa e che, per i benefici richiesti, non è possibile procedere a riliquidazione a seguito di aggravamento. Evidenzia inoltre che non vi sarebbe stata possibilità di discostarsi dalla valutazione del CMO, trattandosi di atto caratterizzato da discrezionalità tecnica.

Il ricorso è fondato.

Innanzitutto devono essere respinte l'eccezione di litispendenza e la richiesta di sospensione. La litispendenza è difatti istituto che si applica esclusivamente all'interno della medesima giurisdizione e

non tra autorità appartenenti a due giurisdizioni diverse: se la domanda è identica, infatti, significa necessariamente che una delle due giurisdizioni non sussiste (si precisa, sebbene non sia specificamente contestato, che si ritiene nel caso di specie che la giurisdizione appartenga all'AGO). Allo stesso modo non è possibile configurare alcun rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i due procedimenti.

Sempre in via preliminare, deve essere invece accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del MEF, che provvede soltanto al mero adempimento materiale di un'obbligazione che ricade esclusivamente in capo al Ministero della Difesa.

Nel merito, pur preso atto del parere del Consiglio di Stato n. 2881/15, si ritiene di doversene discostare.

Il CDS propone un'interpretazione strettamente letterale della l. 206/04, tale per cui la rivalutazione per aggravamento e i parametri per il calcolo dell'invalidità fissati dal DPR 181/09 (che ricomprendono, in particolare, il danno morale) sarebbero applicabili soltanto ai danni riconosciuti e indennizzati antecedentemente al vigore della citata l. 206/04.

Tuttavia, a parere del Giudicante, non è dato rinvenire alcuna ragionevole motivazione di tale discriminazione, posto che situazioni del tutto analoghe risulterebbero assoggettate ad una disciplina difforme esclusivamente sulla base della tempistica di attestazione del danno. È allora da preferire un'interpretazione sistematica che consenta una regolamentazione univoca per tutte le vittime del terrorismo, garantendone parità di trattamento.

Nello stesso senso si è espressa, di recente, la CDA di Firenze con la sentenza n. 4327/18 (Pres. Liscio, est. Santoni Rugiu): *“l'esclusione della voce di danno morale dalla percentuale complessiva di invalidità permanente nei casi di nuova determinazione, ovvero di rivalutazione di invalidità già riconosciuta ed erogata dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria del 2006 (come nel caso di specie, nel quale il riconoscimento risale al 2013), determinerebbe un'ingiusta ed ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni simili, in ragione del solo fattore temporale.*

In altre parole, è da escludere che la rivalutazione delle percentuali di invalidità, di cui all'art. 6 L. 206/2004 sia da riferire soltanto alle prestazioni già liquidate e indennizzate al momento dell'entrata in vigore della legge stessa e non anche alla presente fattispecie, perché questo equivarrebbe a differenziare il trattamento di eventi simili sulla unica base di un - casuale - fattore temporale. Al contrario, ritiene il Collegio che ogni valutazione debba essere effettuata applicando canoni omogenei, e quindi facendo applicazione dei criteri di cui al DPR 181/2009, volto a dettare una disciplina univoca e generale della L. 206/2004, art. 6.

In tal senso sono concordi Corte di Appello Genova, n. 274/2014, Ministero dell'Interno c/ Scano Stefano, Pres. Vigotti est. Bellè, e Corte Appello Trieste 35/2016 Ministero della Difesa c/ Salvatore Vincenti, Pres. est. Pellegrini.

Il carattere generale dei criteri dettati dal DPR 181/2009 affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità.

In particolare Cass. n. 11834/2014, in tema di trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, ha chiarito che il DPR n. 181/2009 – secondo il quale la rivalutazione delle indennità deve tenere conto del danno biologico e del danno morale - è immediatamente applicabile a tutti i procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva, poiché “solo agli accertamenti compiuti in applicazione dei suddetti criteri può attribuirsi carattere di definitività e (poiché) solo l'applicazione di tali criteri realizza compiutamente l'intento sotteso alla previsione della L. 206/2004, art. 6”.

E ancora, “il regolamento si propone di dettare una disciplina univoca e generale, che consenta l'applicazione pratica della L. 206/2004, art. 6, norma che impone la rivalutazione delle indennità tenendo conto anche del danno biologico e del danno morale. La portata applicativa del provvedimento si desume dalle premesse, ove si esplicita che i provvedimenti previgenti in tema di riconoscimento delle invalidità (DPR 510/1999 e 243/2006) “necessitano di integrazione al fine dell'applicazione” del citato art. 6, ed ove si chiarisce che le disposizioni ivi contenute hanno carattere generale e che ad esse debbono attenersi le commissioni mediche competenti ai fini della concessione dei benefici in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata. .. La determinazione della nuova percentuale di invalidità si applica anche alle domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore della legge citata cui non sia seguito l'accertamento medico-legale da parte delle commissioni mediche per sopravvenuto decesso del danneggiato. Tutto quanto riportato manifesta come solo agli accertamenti compiuti in applicazione dei suddetti criteri possa attribuirsi carattere di definitività e che solo l'applicazione di tali criteri realizza compiutamente l'intento sotteso alla previsione della L. n. 206 del 2004, art. 6. In tal senso quindi alla normativa richiamata è stata assegnata la funzione di integrare ab origine la previsione della L. n. 206, art. 6, e portata interpretativa per la sua applicazione, sicché deve operare anche nei procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data della sua entrata in vigore.”.

Alla luce di quanto sopra, è stata disposta CTU medico legale ai fini dell'accertamento della riconducibilità del disturbo da stress post traumatico del ricorrente all'attentato subito il ██████████, in ipotesi affermativa, del calcolo dell'indennità complessiva secondo i criteri del DPR 181/09, ossia in applicazione della formula $IC = DB + DM + (IP - DB)$.

Il consulente, all'esito dell'esame della documentazione medica in atti e della visita del ricorrente, ha proceduto alla ricostruzione del metodo diagnostico della patologia in questione, precisando che la stessa, per le sue peculiarità, può essere riconosciuta anche a diverso tempo di distanza dall'evento traumatico (*"In genere, i sintomi nel DSPT insorgono nei primi tre mesi dopo il trauma, sebbene possa esservi un ritardo di mesi o anche di anni prima che siano soddisfatti i criteri per una diagnosi. La ricorrenza e l'intensificazione della sintomatologia può verificarsi in risposta a fattori che suscitano ricordi del trauma originale, fattori stressanti della vita quotidiana o eventi traumatici vissuti recentemente"*) e ha concluso per la sussistenza della malattia e del nesso causale con il subito attentato.

L'invalidità complessiva è stata determinata nel [REDACTED]

Nessuna osservazione critica è pervenuta dai CTP.

Le conclusioni della consulenza vengono condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici.

Anche con riguardo alla quantificazione del pregiudizio, effettuata con specifica indicazione dei criteri e riferimenti utilizzati (per analogia, non esistendo una specifica voce tabellare per il DPTS) per tutte le voci di danno e accompagnata da argomentazioni articolate, precise ed esaustive, non vi è ragione di discostarsi dalle risultanze dell'accertamento peritale.

Altresì da rigettare le doglianze espresse all'odierna udienza dal difensore di parte ricorrente sotto il profilo dell'attribuzione di un'invalidità totale o comunque nella misura dell'80%, non rinvenendosi, nella normativa citata, alcun meccanismo automatico di assegnazione di una determinata percentuale di invalidità all'atto della riforma dal servizio.

Il Ministero della Difesa deve quindi essere condannato alla riliquidazione della speciale elargizione ex art. 5 l. 206/04 in ragione dei riscontrati [REDACTED] (a fronte dei [REDACTED] i). Stante il superamento della soglia del 25%, sono altresì dovuti l'assegno vitalizio di euro 500 ex art. 2 l. 407/98 e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 l. 206/04, in entrambi i casi con decorrenza dall'evento.

Rilevato che i due Ministeri si sono costituiti con unico atto e che vi è una parziale reciproca soccombenza (stante la carenza di legittimazione passiva del MEF), le spese di lite sono compensate nella misura di un quarto tra le parti e poste per la restante quota a carico di parte convenuta.

Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- Dichiarata la carenza di legittimazione passiva del MEF
- Accertato che il ricorrente presenta un'invalidità complessiva del ■■■■ condanna il Ministero della Difesa al corrispondergli: la riliquidazione della speciale elargizione ex art. 5 l. 206/04 in ragione dei riscontrati ■■■■ punti di invalidità, l'assegno vitalizio di euro 500 ex art. 2 l. 407/98 con decorrenza dall'evento e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 l. 206/04 con decorrenza dall'evento, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
- Compensa nella misura di un quarto le spese di lite, che sono liquidate in complessivi euro ■■■■ oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge e pone la rimanente quota in capo a parte convenuta
- Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate con separato decreto

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Lucca, ■■■■

Il Giudice
dott. Susanna Messina